CAMERA DEI DEPUTATI N. 2581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENEDETTI VALENTINI, CACCAVALE

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Spoleto

Presentata il 24 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Siamo certamente consapevoli che il riordino di una materia così vasta e complessa come il gioco aleatorio e d'azzardo non possa che essere demandato ad una legge quadro la quale ne disciplini tutte le problematiche e le innumerevoli sfaccettature.

È a tutti noto, infatti, che la situazione del nostro Paese presenta un elevato grado di anomalia nel panorama europeo ed anche internazionale; le nostre quattro case da gioco, ubicate, o forse negli intenti, relegate, all'estremo nord del territorio nazionale con esclusione di tutte le altre regioni, operano in un regime caratterizzato da grande « disorganicità ». Ciò peraltro fu affermato anche dalla nota sentenza della Corte di cassazione del 6 maggio 1985, n. 152, la quale già allora manifestava « la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi ed i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate », realizzando altresì una « perequazione » sul punto della distribuzione dei proventi.

Sappiamo che numerose proposte di legge sono state presentate in questa, come nelle scorse legislature, e che attualmente è stato costituito presso la X Commissione (Attività produttive) della Camera dei deputati un comitato ristretto col compito di elaborare un unico progetto di legge quadro da sottoporre al più presto alla Commissione e poi all'esame dell'Aula.

Constatiamo la crescente diffusione del gioco d'azzardo clandestino il quale, nelle sue differenti forme, tutte illecite ma con diverso grado di pericolosità per la civile convivenza, genera notevoli proventi per la malavita organizzata e rappresenta innumerevoli occasioni di riciclaggio di « denaro sporco »; questo ci porta a superare,

in questa fase, anche le inevitabili remore di carattere morale, essendo acclarata l'esistenza e la sempre maggiore diffusione del gioco clandestino e ritenendo certamente più immorale consentirne tacitamente lo svolgimento, sottacendone la esistenza, piuttosto che regolarizzarlo legislativamente e sottoporlo al controllo di polizia indirizzando inoltre al pubblico godimento i proventi che ne derivano. A questo riguardo va peraltro osservato come, in altri casi, lo Stato abbia istituzionalizzato, introitandone i proventi, forme molteplici di gioco aleatorio, e d'azzardo, anche incentivandone le innumerevoli varianti, in cui il vincere o il perdere non ha nulla che a vedere con l'abilità o la capacità specifica del giocatore.

È infine da sottolineare come sia ormai diffusissimo tra gli italiani, ovunque riconosciuti come i giocatori più accaniti, il recarsi nelle innumerevoli case da gioco collocate in paesi vicini come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia con conseguente notevole esportazione di valuta nazionale.

Da tutto ciò deriva la urgente necessità di legiferare sull'argomento approvando un idoneo impianto di norme nelle quali inquadrare il fenomeno del gioco, non trascurando di regolamentare lo stato giuridico ed economico dei lavoratori del settore, nonché l'istituzione di un apposito corpo di polizia « dei giochi » e di un albo nazionale dei gestori e dei *croupiers*.

Posto quanto sopra e nelle more che si realizzi l'auspicata regolamentazione, scopo della presente proposta di legge è quello di autorizzare l'apertura di una nuova casa da gioco nel comune di Spoleto così come formalmente richiesto dal suo consiglio comunale del 1° marzo 1995, con delibera all'unanimità di un ordine del giorno che riprendeva analoghe delibere risalenti fino agli anni sessanta, peraltro armonizzabile con le istanze in varie forme ed occasioni evidenziate da altri comuni.

Nel testo della proposta di legge che si pone alla vostra attenzione sono state contemperate le diverse esigenze e gli interessi dei territori contermini, così come sono stati ipotizzati tutti i possibili meccanismi di salvaguardia del convivere civile.

All'articolo 1 della proposta di legge si è inteso specificare le finalità che si intendono con essa perseguire, nella consapevolezza che la città di Spoleto presenta tutti i requisiti per chiedere, in modo non velleitario, l'apertura di una nuova casa da gioco.

Essa infatti:

è posta in una zona caratterizzata da grave crisi industriale ed occupazionale tanto da essere stata inserita nell'area di crisi « Spoleto-Terni-Narni » con voto unanime del consiglio regionale dell'Umbria;

è già meta di importanti flussi turistici nazionali ed internazionali, conseguenza della sua immagine di città d'arte e cultura universalmente conosciuta;

è centro di dimensioni medio-piccole caratterizzato da non elevati indici di criminalità organizzata;

è posta in posizione baricentrica sia rispetto al territorio regionale che rispetto a quello nazionale e dista oltre 500 chilometri dalla più vicina casa da gioco in esercizio;

è inoltre ottimamente collegata in raccordo alle più importanti arterie stradali e linee ferroviarie;

vanta un ottimo apparato ricettivo, misurato su un evento di portata internazionale come il Festival dei Due Mondi, apparato che però durante tutto il resto dell'anno fatica a raggiungere appaganti livelli di presenze;

è circondata da vicino da importanti zone d'interesse turistico-culturale come la Valnerina, o il versante lungo l'asse della Flaminia di Campello-Trevi-Foligno, o la zona delle « acque » di Sangemini-Sanfaustino. Le quali zone anch'esse potrebbero trovare beneficio dal progetto, anche attraverso l'apertura di sedi stagionali per gemmazione di quella principale (di una sede distaccata stagionale in Trevi, ad esempio, si era già fatta concreta ipotesi);

ha ripetutamente avanzato in passato, fin dagli anni sessanta, richiesta di apertura di una casa da gioco;

può, infine, disporre di un buon numero di prestigiosi immobili di proprietà comunale o privata, dove ospitare adeguatamente la casa da gioco nonché le attività collaterali indispensabili al suo buon funzionamento.

Negli articoli successivi sono stati previsti tutti i meccanismi normativi volti a disciplinare, come sopra premesso, la gestione, i controlli, la destinazione degli utili.

Orbene, alla luce di quanto fin qui illustrato, onorevoli colleghi, riteniamo che l'analisi e l'approvazione del provvedimento che sottoponiamo al vostro vaglio non possa essere a lungo differita, anche perché – come in principio ricordato – si è ormai messo in moto il processo di esame delle numerose proposte, che dovrà inevitabilmente condurre ad un provvedimento di sintesi, razionale nel suo complesso ed attento alle varie esigenze territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Spoleto.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dell'interno, previo parere non vincolante espresso dalla giunta della regione Umbria, su richiesta del sindaco del comune di Spoleto a seguito di delibera del consiglio comunale. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di invio della richiesta, trascorsi inutilmente i quali, il Ministero dell'interno, ritenendo comunque acquisito il parere favorevole della giunta regionale, provvede al rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione, che non comporta oneri a carico dello Stato, è concessa per un periodo massimo di venti anni ed è rinnovabile.

3. L'apertura della casa da gioco è autorizzata per le seguenti finalità:

a) una ulteriore qualificazione dell'offerta turistica e dell'immagine di Spoleto e dei territori turistici confinanti;

b) la possibilità di concorrere a finanziare, con parziale sgravio per le casse dello Stato, le manifestazioni culturali della città, quali il Festival dei Due Mondi ed il Lirico Sperimentale, ed interventi sul patrimonio artistico e monumentale del territorio di Spoleto e degli altri comuni coinvolti;

c) la possibilità di finanziare iniziative, opere e servizi miranti al miglioramento dell'offerta turistica e per tale via al rilancio dell'economia locale con conseguente maggiore offerta occupazionale;

d) una significativa azione di contrasto del gioco d'azzardo clandestino;

e) mettere a disposizione dell'industria turistica e dei settori indotti gli stessi strumenti già da tempo in possesso degli operatori degli altri Stati membri della Unione Europea.

4. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma 2, deve contenere una dettagliata relazione illustrativa sulle caratteristiche tecniche e logistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, nonché una dettagliata relazione sui criteri di scelta della struttura stessa anche in riferimento alla proprietà dell'immobile, all'eventuale importanza storico-ambientale ed alla valenza commerciale della collocazione.

5. La richiesta di autorizzazione deve contenere altresì l'elenco dei giochi che si intendono attivare con l'indicazione della specie e dei tipi dei giochi stessi.

6. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una ulteriore relazione concernente; i criteri di scelta del soggetto preposto alla gestione della casa da gioco, il quale deve essere comunque un soggetto privato, salvo in casi eccezionali, limitati comunque a brevi periodi, in cui è resa possibile una gestione commissariale; le motivazioni che sono a fondamento di tale scelta nonché l'elencazione dei documenti relativi allo stesso soggetto quali eventuali atti costitutivi, statuti, regolamenti e quanti altri necessari alla valutazione.

7. Ai soli fini dell'individuazione della migliore sede della casa da gioco, ai sensi del comma 4, il comune di Spoleto è autorizzato ad effettuare tale scelta in deroga alle disposizioni vigenti in materia di vincoli di destinazione urbanistica ed è altresì autorizzato, in deroga ai vincoli imposti dalle leggi urbanistiche e dai relativi strumenti di attuazione, nella sola area di pertinenza della casa da gioco, ad effettuare le seguenti opere:

a) parcheggi, anche situati su più livelli purché interrati;

b) infrastrutture turistiche, paraturistiche e di intrattenimento.

8. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, il comune di Spoleto deve prov-

vedere, nel termine di un anno, all'apertura della casa da gioco, anche eventualmente ospitata in una sede provvisoria purché riconosciuta idonea previo parere del Ministero dell'interno, e da tale data di apertura al pubblico della casa da gioco ha decorrenza il termine ventennale della concessione.

ART. 2.

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza pubblica siano ritenute in pericolo, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere o, nei casi più gravi, revocare, l'autorizzazione di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Spoleto con l'obbligo, per l'amministrazione comunale, di utilizzare i corrispondenti fondi per le seguenti finalità:

1) concorrere a finanziare l'edizione annuale del Festival dei Due Mondi;

2) concorrere a finanziare l'edizione annuale del Lirico Sperimentale;

3) promuovere attività collaterali alla casa da gioco che ne determinino un migliore e più intenso funzionamento durante tutto l'anno;

4) procedere ai lavori urgenti inerenti all'immagine della città ed al potenziamento delle strutture d'incentivazione turistica;

5) realizzare il potenziamento e la riqualificazione del Corpo di polizia urbana municipale;

b) il 35 per cento ad un consorzio costituito tra il comune di Spoleto e tutti i comuni confinanti, con il precipuo scopo di utilizzarli in attività di promozione turi-

stica e di riqualificazione dell'immagine del territorio. Tale consorzio dovrà individuare al suo interno i modi ed i metodi del proprio funzionamento ed i criteri da adottare per la redistribuzione dei fondi ai comuni partecipanti, nonché la propria struttura organizzativa;

c) il 10 per cento al Ministero dell'interno per concorrere al finanziamento di un apposito Corpo di polizia dei giochi;

d) il restante 5 per cento alla regione Umbria per il potenziamento delle aziende di promozione turistica operanti nella regione.

ART. 4.

1. Il comune di Spoleto all'atto della presentazione della richiesta e delle allegate relazioni previste dall'articolo 1 deve stabilire ed indicare il soggetto giuridico responsabile dell'esercizio e della gestione della casa da gioco, nonché i requisiti da esso posseduti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.

2. Il comune di Spoleto, proprietario della casa da gioco, è autorizzato ad effettuarne l'esercizio mediante il ricorso a:

a) affidamento in concessione, per la durata massima di anni dieci rinnovabile, ad una società il cui capitale sia interamente costituito dalla partecipazione di cittadini residente nell'area geografica dei comuni compresi nel consorzio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, secondo il modello dell'azionariato diffuso;

b) appalto pubblico della concessione, per la durata massima di anni dieci rinnovabile, ad una società per azioni, anche con partecipazione di capitali di soggetti appartenenti ad altri Stati membri della Unione europea, purché la società abbia la sede legale ed amministrativa in territorio nazionale e sia amministrata da uno o più cittadini italiani. In tal caso la società può essere mista, ma sempre e comunque, a prevalente capitale privato.

3. In entrambe le ipotesi di cui al comma 2, i dipendenti della casa da gioco

non possono detenere quote di capitale del soggetto concessionario.

4. In entrambe le ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, inoltre, il soggetto concessionario deve obbligarsi all'assunzione di personale residente nell'area geografica dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, nella misura non inferiore a due terzi del numero complessivo del personale stesso.

5. Nel caso in cui il comune di Spoleto decida di optare per l'affidamento in concessione ad una società per azioni ad azionariato diffuso, nella quale in ogni caso nessun singolo azionista può detenere più del 2 per cento del capitale, ai sensi della lettera *a)* del comma 2, il comune stesso deve preventivamente concordare con il Ministro delle finanze le modalità di tale affidamento, che dovranno essere determinate con apposito decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno.

6. Nel caso in cui il comune di Spoleto decida di optare per l'appalto pubblico della concessione, ai sensi della lettera *b)* del comma 2, lo stesso deve preventivamente concordare con il Ministero dell'interno il prezzo da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto.

7. Effettuata la gara, il comune di Spoleto rilascia il provvedimento di concessione al soggetto vincitore il quale sottoscrive apposita convenzione tesa a regolamentare i rapporti con l'ente pubblico. Detta convenzione deve prevedere l'osservanza dei capitolati generale e speciale d'appalto, nonché l'esplicita esclusione di deleghe anche a titolo gratuito, di subappalti e di cessione ad altri soggetti della concessione stessa.

8. La società per azioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve avere come unico scopo sociale la gestione e l'esercizio della casa da gioco nel comune di Spoleto, delle sue strutture ed infrastrutture, e delle eventuali sedi gemmate. I soci fondatori di tale società e gli eventuali subentranti devono rispondere ai requisiti fissati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si istituisce altresì un albo profes-

sionale nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.

9. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto titolare della concessione trasmette al comune di Spoleto, ai comuni membri del consorzio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, ed al Ministero dell'interno, il bilancio e la relazione sull'esercizio finanziario della casa da gioco e delle sue strutture ed infrastrutture relativamente all'esercizio dell'anno solare precedente.

ART. 5.

1. I capitolati generale e speciale di cui al comma 7 dell'articolo 4 devono essere approvati dal consiglio comunale del comune di Spoleto ed autorizzati dal Ministro dell'interno. Detti capitolati oltre a stabilire l'osservanza di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 8 dell'articolo 4, devono altresì determinare:

a) le garanzie che il comune di Spoleto è tenuto a richiedere al concessionario, il quale deve presentare adeguata fidejussione bancaria;

b) l'osservanza dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo e delle disposizioni dell'articolo 2;

c) la percentuale minima dei proventi lordi che il gestore della casa da gioco, per parte sua, deve destinare ad iniziative promozionali ed a manifestazioni di interesse culturale, sociale e turistico. Tale percentuale e tali iniziative devono altresì essere indicate in maniera analitica in apposito capitolato speciale, il quale deve anche contenere le tariffe ed i regolamenti per la gestione delle altre strutture ed infrastrutture della casa da gioco;

d) la percentuale massima di utile lordo a favore del concessionario;

e) l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 in materia di controlli.

2. Il consiglio comunale del comune di Spoleto, sentito il parere del consiglio re-

gionale della regione Umbria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque in caso di apertura della casa da gioco, deve deliberare il regolamento per la disciplina e l'esercizio della stessa.

3. Il termine previsto per il rilascio del parere del consiglio regionale è fissato in trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si considera acquisito in termini favorevoli.

4. Il regolamento di cui al comma 2 deve indicare:

a) la specie ed i tipi di giochi che possono essere praticati nella casa da gioco anche a mezzo di macchine automatiche, nonché la loro specifica regolamentazione;

b) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico ed, in particolare, la disciplina dell'accesso dei giocatori. In tale ambito, ferma restando la possibilità motivata per il gestore di non ammettere soggetti ritenuti non desiderati, l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato:

1) a coloro che abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura;

2) ai minori di anni 18;

3) ai cittadini residenti nel territorio compreso nei comuni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3, con esclusione dei residenti nel comune di Terni in quanto capoluogo di provincia diversa da quella comprendente il comune di Spoleto;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, i giochi sono sospesi e quelli in cui, viceversa, l'accesso è eccezionalmente consentito anche ai cittadini residenti nel territorio di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3;

d) le modalità di svolgimento delle operazioni di anticipazione e cambio assegni o valuta estera od altro da praticare con un tasso d'interesse non superiore al *prime rate* pubblicato periodicamente dall'Associazione bancaria italiana (ABI). La regolamentazione delle attività di cui alla presente lettera deve essere in ogni caso

preventivamente autorizzata dal Ministro delle finanze.

5. Per quanto previsto nel comma 4 il soggetto gestore deve predisporre la costituzione di un apposito sportello e puo rivolgersi ad un istituto di credito o ad altro soggetto riconosciuto dalla Banca d'Italia, previo appalto concorso da tenersi nei modi previsti dalla legge. L'Istituto di credito o altro soggetto incaricato deve, in ogni caso, attenersi alle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

1. Per esercitare gli opportuni controlli sulla trasparenza e sulla regolarità della gestione e dell'esercizio della casa da gioco, il comune di Spoleto dovrà attivare appositi uffici presso il Corpo di polizia municipale, da finanziare ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3. Lo stesso comune istituisce altresì specifici servizi, *d'intesa con il Ministero dell'interno*, mediante la stesura di un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che preveda le norme e le modalità per lo svolgimento e l'effettuazione dei servizi ispettivi stessi. Il gestore della casa da gioco e tenuto, in ogni caso, a consentire l'installazione di detti servizi.

2. I servizi ispettivi e di controllo di cui al comma 1 devono essere predisposti di concerto con le Forze dell'ordine e, dopo la sua costituzione, con il Corpo di polizia dei giochi, di cui alla lettera *c)*, del comma 1, dell'articolo 3, e devono essere effettuati a cura di un coordinatore responsabile che sarà nominato dal Ministro dell'interno.

3. I servizi ispettivi e di controllo di cui al presente articolo hanno le seguenti finalità:

a) verificare il possesso delle qualità morali e dei requisiti fissati con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4 relativamente ai soci ed agli amministratori della società che gestisce l'attività della casa da gioco;

b) tenere sotto osservazione e controllare, anche dal punto di vista fiscale, i componenti della società di cui alla lettera *a)*. Tale controllo deve essere esteso anche a coloro che, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione della casa da gioco;

c) ispezionare i locali dei giochi vigilando sull'applicazione delle disposizioni della presente legge e sull'osservanza delle leggi dello Stato.

ART. 7.

1. Il comune di Spoleto può esercitare l'attività della casa da gioco o autorizzare il soggetto concessionario ad esercitarla, limitatamente a periodi stagionali non superiori a quattro mesi, anche nel territorio di altro comune dell'Umbria. A tale fine il comune interessato formalizza la richiesta con delibera del consiglio comunale. Il comune di Spoleto, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, accoglie la richiesta con delibera del consiglio comunale. L'attivazione della sede stagionale può avvenire solo dopo l'approvazione, da parte dei suddetti comuni, di una convenzione che garantisca l'insieme dei servizi e dei controlli previsti dalla presente legge.

2. Per la ripartizione dei proventi dell'attività della casa da gioco relativi al periodo stagionale con dislocazione decentrata, viene costituito, in analogia con quanto prescritto all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, un consorzio tra il comune di Spoleto, il comune ospitante la sede stagionale ed i comuni confinanti con quest'ultimo. Anche in questo caso il consorzio disciplina la propria organizzazione, il funzionamento e i criteri di ripartizione dei proventi, dedotta una indennità fissa o in misura percentuale riservata distintamente al comune ospitante e al comune di Spoleto da stabilire nella convenzione e nelle delibere consiliari di cui al comma 2 del presente articolo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2581
Lire 500